

## **REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA**

### **Premesse:**

- l'art. 15 comma comma 3 della L. 394/1991 attribuisce alle aree protette il compito di indennizzare i danni prodotti dalla fauna selvatica;
- lo stesso articolo di cui sopra, al comma 4, precisa che le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi sono stabiliti attraverso il regolamento dell'area protetta;
- l'art. 20 della L.R. 15/1994, conferma le disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- il Regolamento della Riserva Naturale Regionale Sentina, approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 16/05/2014, stabilisce all'art. 41 che l'Ente Gestore è tenuto all'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica approvando un apposito regolamento.

### **Articolo 1 – Principi generali, finalità e competenze territoriali.**

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Regionale Sentina, provvede agli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica con i limiti e le modalità previste da questo regolamento agli art. 2, 3 e 4.

Sono da intendersi produzioni agricole tutte le colture erbacee ed arboree in campo.

2. Il Comune di San Benedetto del Tronto è competente a provvedere al risarcimento dei danni agricoli rilevati esclusivamente all'interno dei confini della Riserva Naturale Regionale Sentina.

### **Articolo 2 – Denuncia e richiesta di risarcimento danni.**

1. La domanda di indennizzo, unica per ogni richiedente e per ogni annualità, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre di ogni anno, utilizzando esclusivamente la modulistica di seguito allegata e predisposta dall'Ente gestore.

2. La domanda può essere consegnata a mano presso la sede dell'Ente gestore o a mezzo posta ordinaria/PEC. Ai fini della tempestività della domanda fa fede il timbro postale di spedizione o quello apposto all'atto della presentazione a mano presso la sede dell'Ente.

3. La domanda deve contenere tutti gli elementi atti ad identificare il luogo dove si è verificato il fatto e deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente con l'indicazione delle sue esatte generalità, recapito telefonico e titolo di conduzione.

4. Nella domanda di risarcimento devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dall'eventuale numero di partita IVA;
- b) dichiarazione di proprietà o di conduzione e riferimenti catastali dei fondi interessati dal danneggiamento;
- c) entità della superficie oggetto di danno;
- d) tipo di coltura danneggiata;

- e) stima del quantitativo di prodotto perduto, con relativa stima monetaria del danno;
- f) indicazioni sulla causa del danno;

5. Alla domanda devono essere allegati:

- a) autocertificazione di delega degli eventuali comproprietari e/o proprietari, verso il richiedente comproprietario o affittuario, debitamente controfirmato, quale esplicito assenso all'indennizzo richiesto;
- b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in calce;
- c) documentazione fotografica indicante il presunto danno.

6. Qualora la domanda risulti incompleta dei dati e degli allegati suddetti, l'Ente gestore provvederà a richiedere le integrazioni necessarie. In caso di mancato riscontro non si darà luogo all'istruttoria di indennizzo.

7. Il richiedente è responsabile di tutto quanto dichiarato nella domanda di indennizzo secondo le vigenti leggi civili e penali.

### **Articolo 3 – Cause di non luogo dell'istruttoria**

1. L'istruttoria non sarà avviata, nonostante la completezza delle informazioni richieste, se:

- a) il proprietario o il conduttore del fondo sono responsabili di abuso edilizio non ancora sanato;
- b) il proprietario o il conduttore del fondo sono responsabili di violazioni del Piano di Gestione della Riserva effettuate entro i tre anni precedenti la richiesta di indennizzo;

2. L'istruttoria non sarà avviata se il richiedente ha già ottenuto contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.

### **Articolo 4 – Danni non risarcibili**

1. I danni provocati alle colture agricole a causa dell'attività venatoria non sono risarcibili considerato il divieto assoluto di caccia all'interno del perimetro della Riserva.

2. Non sono in ogni caso risarcibili:

- a) i danni relativi a colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento e quelli in cui non viene espressamente indicato il selvatico responsabile del danno;
- b) i danni provocati da animali domestici, piccioni di città (*Columba livia*, forma domestica), talpe, ratti, topi o arvicole;
- c) i danni stimati per valore inferiore ad € 50,00;
- d) i danni a colture in cui si accertino carenti pratiche colturali necessarie all'ottenimento di una ordinaria produzione agricola;
- e) i danni a colture sottoposte ad una pratica agricola non consentita dal Piano di Gestione della Riserva.

### **Articolo 5 – Stima dei danni**

1. L'Ente gestore esaminerà le richieste di risarcimento entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. La stima dell'indennizzo conseguente al danno, viene effettuata attraverso la valutazione di:

- a) superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
- b) stato di vegetazione, fitosanitario e produttività della coltura;
- c) quantità di prodotto perduto e stima monetaria del danno;
- d) superficie danneggiata;
- e) specie selvatica responsabile del danno;
- f) indicazione circa opere di prevenzione di eventuali ulteriori danni.

3. L'Ente Gestore può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda di risarcimento.

### **Articolo 6 – Liquidazione del danno**

1. L'Ente Gestore farà fronte all'indennizzo dei danni nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio. In ogni esercizio finanziario, l'Ente Gestore provvede alla erogazione degli indennizzi ritenuti ammissibili per danni verificatisi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente. L'erogazione dell'indennizzo avviene in unica soluzione nei tempi tecnico-amministrativi necessari. Nel caso che il totale degli indennizzi accertati sia di entità superiore alla risorsa finanziaria assegnata in bilancio, l'Ente Gestore potrà decidere di ridurre la percentuale di indennizzo nei limiti dell'impegno finanziario assunto di cui sopra.

**DOMANDA PER INDENNIZZO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....

il.....e residente in.....via.....

tel.....P.Iva/CF.....

ai sensi ed agli effetti dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,

**CHIEDE**

l'indennizzo del danno avvenuto approssimativamente il (indicare giorno o periodo).....

**COMPILARE LA TABELLA SOTTOSTANTE**

Foglio N.	Particella/e	Superficie (Ha)	Coltura	Produzione persa (Quintali)	Selvatico responsabile

**DICHIARA**

1. di aver preso piena visione del regolamento per l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e di non aver ottenuto contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola;

2. di essere (specificare lo stato di possesso).....del fondo in oggetto;

3. di allegare alla presente istanza:

- a) autocertificazione di delega degli eventuali comproprietari e/o proprietari, verso il richiedente comproprietario o affittuario, debitamente controfirmato, quale esplicito assenso all'indennizzo richiesto;
- b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in calce;
- c) documentazione fotografica indicante il presunto danno.

Con osservanza

.....

Luogo e data

.....

Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente Gestore della Riserva unicamente al completamento del procedimento autorizzativo, dell'attività di controllo e studi statistici.

.....  
Luogo e data

.....  
Firma